



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 29 dicembre 2015  
Ns. Prot. n.1753

ANAC  
Via Marco Minghetti, 10  
00187 ROMA  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

AL COMUNE DI BISENTI  
[comunebisenti@pec.it](mailto:comunebisenti@pec.it)

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
00187 ROMA  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

AL CENTRO STUDI DEL CNI  
[centrostudicni@pec.it](mailto:centrostudicni@pec.it)

AGLI ORDINI INGEGNERI D'ABRUZZO

AGLI ORDINI ARCHITETTI D'ABRUZZO

<b>OGGETTO:</b>	<b>Delibera di Giunta Comunale n° 84/2015 e Determina n° 237/2015. Progetto Preliminare – Interventi recupero - riqualificazione urbana ed ambientale consistenti nella ristrutturazione dell'edificio ex mattatoio comunale con annessa area pertinenziale e dell'adiacente sentiero denominato passeggiata sotto le mura. Segnalazione criticità.</b>
-----------------	---

Dietro segnalazione di alcuni iscritti abbiamo visionato gli atti in oggetto.

La Determina n° 237 del 30.11.2015 tratta dell'incarico di progettazione preliminare ad un tecnico diplomato.

La delibera di giunta n° 84 del 30.11.2015 è di approvazione del progetto preliminare sulla scorta di un incarico affidato nel medesimo giorno.

Sorge spontanea la ovvia considerazione sulla tempestività di elaborazione del progetto che, benché preliminare, comunque è di importo complessivo di €. 880.000,00, di cui ben €. 619.545,00 per lavori ed oneri sicurezza.

Tornando alla determina 237/2015, questa stabilisce che il compenso professionale è di €. 1.000,00 senza alcun riferimento alla dovuta applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143.

Invero il calcolo del compenso sarebbe dovuto intervenire nella determina a contrarre e nel rispetto del D.M. citato, ma nell'albo pretorio on line dell'Ente non vi è traccia di essa.

Come è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).

Nel dettaglio, il citato art.5, comma 1 recita che «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (. ..) si applicano i parametri individuati con il decreto da emanarsi (. ..)>>.

Pertanto, a partire dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto), tutte le stazioni appaltanti sono obbligate a riferirsi ai parametri contenuti nel D.M. 143 per determinare correttamente il valore dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Circostanza resa obbligatoria dall'art. 5 del Decreto Legge n° 83/2012 (convertito in legge n° 134/2012) e rimarcata dalla Determinazione n° 4/2015 dell'Autorità Anticorruzione laddove può leggersi:

<<al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è **OBBLIGATORIO** fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013. n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti. Per motivi di trasparenza e correttezza è **OBBLIGATORIO** riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. I, lett. d). del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente".>>. .


Sulla scorta delle disposizioni ricordate, **riteniamo inammissibile la fissazione del compenso nelle 1.000, 00 Euro riportate nella determina 237/2015 senza alcun calcolo preventivo.**

Segnaliamo esplicitamente la detta criticità all'ANAC per le determinazioni conseguenti.

Siamo inoltre a richiedere al Comune:

- 1) copia della determina a contrarre propedeutica alla detta 237/2015, e copia degli atti progettuali per la verifica delle competenze professionali in quanto nell'oggetto del lavoro si cita la ristrutturazione di un edificio ubicato in zona sismica;
- 2) data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco dei professionisti per incarichi sotto soglia €. 100.000,00 considerato che a questo Ordine non risulta pervenuto alcun avviso pubblico in tal senso.

Facciamo sommessamente notare al Segretario comunale che la legge 109/94 ed il Regolamento 554/99, richiamate nella delibera di Giunta, sono ambedue abrogate dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.



Allegato 1 – Delibera di Giunta Comunale n° 84/2015.  
Allegato 2 - Determina n° 237/2015.